

# Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione degli ASSEGNISTI DI RICERCA dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22

## PARTE GENERALE

### Articolo 1 – Oggetto

**1.1** Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di selezione degli Assegnisti di Ricerca dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

**1.2** Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a. per "**Università**", l'Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- b. per "**Selezione**", le modalità di selezione degli Assegnisti di Ricerca, disciplinate nel presente regolamento;
- c. per "**Commissione Giudicatrice**", la Commissione giudicatrice che si occupa della selezione dei giovani destinati alla carriera scientifica e accademica, e in particolare Assegnisti di Ricerca e dei Borsisti post-laurea, designata dal Consiglio Accademico su proposta dei coordinatori dei Gruppi di ricerca per effettuare la valutazione delle candidature presentate per la copertura dei posti da Assegnista di Ricerca;
- d. per "**Assegnista di Ricerca**" il personale docente non di ruolo incaricato dello svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, della legge 240/2010;
- e. per "**posto disponibile**" il posto da Assegnista di Ricerca deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.

## SELEZIONE E STATO GIURIDICO

### Articolo 2 – Attivazione della procedura

**2.1** Nei limiti del bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione, i Gruppi di ricerca, valutati i propri fabbisogni in merito all'attività di ricerca, potranno richiedere al Rettore, l'emissione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni da Assegnista di Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca. Tali posizioni saranno da attribuire mediante contratto di diritto privato, con esenzione fiscale ex art. 4 della legge 476/1984, distinte per Settore Concorsuale e per settore scientifico - disciplinare, da coprire mediante selezione pubblica, assicurandone la pubblicità degli atti. I posti saranno distinti per Settore concorsuale. L'emanazione dei bandi deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico.

**2.2** Con le stesse modalità i Centri di ricerca potranno richiedere l'emissione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni di Assegnista di Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca, nei limiti delle disponibilità previste per specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati o autofinanziati.

**2.3** Il reclutamento sarà attivato secondo le modalità descritte al presente articolo. Il bando deve indicare:

- a. la tipologia contrattuale: contratto da Assegnista di Ricerca, ex art. 22 della Legge 240/2010;
- b. la durata: compresa tra uno e tre anni, eventualmente rinnovabile, con durata complessiva non superiore a sei anni;
- c. la decorrenza: di norma il 1° del mese successivo all'espletamento della procedura di selezione;
- d. il Gruppo di ricerca o il Centro di ricerca di afferenza;

- e. il Settore concorsuale, nonché il profilo richiesto esplicitato mediante settore scientifico – disciplinare per i posti a disposizione (tipo a), ovvero lo specifico programma di ricerca finanziato da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali (tipo b);
- f. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione.

L'avviso riporterà anche indicazioni inerenti il trattamento economico, che non potrà essere inferiore all'importo minimo stabilito con DM 9 marzo 2011, come precisato al comma 7 dell'art. 22 della Legge 240/2010 e la disciplina previdenziale prevista.

**2.4** Il bando deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. L'Università si riserva di valutare l'opportunità di pubblicare l'avviso sui siti principali di *job opening* internazionali del settore.

### **Articolo 3 – Requisiti per la presentazione delle domande**

**3.1** Il bando potrà prevedere come requisito obbligatorio il possesso del titolo di dottorato. In questo caso potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di contratti da Assegnisti di Ricerca giovani studiosi in possesso del titolo di Dottore di ricerca o PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli, ovvero il loro possibile conseguimento in quanto Candidate PhD, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli Assegni di Ricerca.

**3.2** Il conferimento dell'Assegno di Ricerca è incompatibile con ogni rapporto di lavoro se svolto con continuità o con il godimento contemporaneo di borse di studio di perfezionamento e di ricerca post-dottorato. Nel caso in cui il candidato ricopra eventuali altri uffici, lo stesso è tenuto ad allegare una dichiarazione nella quale sarà specificato il tipo di attività svolta e l'impegno a rinunciare in caso di conferimento dell'assegno e di incompatibilità ai sensi del precedente periodo.

Infine, nel caso in cui il candidato avesse già beneficiato di precedenti contratti da Assegnista di Ricerca, anche non continuativi, è tenuto ad allegare una autocertificazione dell'attività svolta precisandone periodo, durata e Ateneo.

**3.3** Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che siano coniuge oppure che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

**3.4** La titolarità dell'Assegno di Ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master universitario, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

**3.5** La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi con lo stesso soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande**

**4.1** Le candidature alla selezione di cui al presente punto, dovranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo previsto dal bando, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando, utilizzando la modulistica allegata al relativo bando. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito WEB dell'Università e su quelli del Ministero e della UE.

**4.2** Alla domanda, da compilarsi secondo il modello previsto dal bando di concorso, dovranno essere allegati, (in formato pdf se inviata a mezzo PEC):

- a. curriculum scientifico-professionale;
- b. eventuale elenco dei titoli e delle pubblicazioni;
- c. eventuali titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione;
- d. progetto di ricerca proposto dal candidato.

## **Articolo 5 – Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione**

**5.1** Per effettuare la selezione l'Università si avvale di una apposita Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore.

**5.2** La Commissione Giudicatrice, provvederà a valutare le candidature presentate e formulerà una graduatoria per ciascuna selezione, sulla base dei punteggi attribuiti. Sono a disposizione della Commissione 100 punti così distinti: 30 punti per il CV, titoli accademici; 30 punti per le pubblicazioni scientifiche presentate ovvero il progetto di ricerca presentato (ove previsto) e 40 punti per il colloquio. Il verbale dei lavori sarà pubblicato sul sito WEB dell'Ateneo.

**5.3** I colloqui potranno essere organizzati anche mediante "conference call". È altresì prevista la possibilità di sostenere il colloquio sui titoli e sul progetto di ricerca presentato, ove previsto, mediante colloquio da svolgersi in un'aula o sala dell'Ateneo comunicato con un preavviso di almeno 7 gg mediante e-mail. Il colloquio è aperto al pubblico.

## **Articolo 6 – Stipulazione del contratto**

**6.1** Al candidato vincitore verrà data comunicazione scritta del conferimento del contratto di assegno di ricerca che, a pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto per accettazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione.

**6.2** L'assegno è individuale e indivisibile. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venisse a cessare il godimento di esso, non potrà farsi luogo a sostituzione con eventuali altri candidati risultati non vincitori.

## **Articolo 7 – Diritti e doveri dell'Assegnista**

**7.1** L'assegno di ricerca ha durata dal 1° giorno del mese successivo all'accettazione del contratto. Il conferimento dell'assegno implica l'impegno a svolgere attività di ricerca, studio e di preparazione per il completamento della formazione all'espletamento dell'attività di ricerca in particolare nel settore scientifico disciplinare prescelto.

**7.2** Rientra tra gli obblighi dell'assegnista lo svolgimento dell'attività di ricerca bibliografica/di letteratura, di ricerca empirica e di trasferimento tecnologico nell'ambito dell'argomento indicato nel bando sotto la direzione del Tutor di riferimento, il quale verificherà l'attività svolta. La composizione relativa delle tre attività di cui al comma precedente sarà determinata dal Consiglio Accademico.

**7.3** Qualsiasi altra attività non dovrà essere in contrasto o in concorrenza con quella svolta come assegnista dell'Università. Il giudizio su tali circostanze sarà reso dal Coordinatore del Gruppo di ricerca o il Centro di ricerca di afferenza, sentito il Tutor di riferimento. Il verificarsi delle suddette circostanze è motivo di cessazione del godimento dell'assegno.

**7.4** Eventuali periodi di soggiorno all'estero, per ragioni di studio, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Rettore, previo parere formale del Coordinatore del Gruppo di ricerca o il Centro di ricerca di afferenza, sentito il Tutor di riferimento e nei limiti delle risorse disponibili.

Durante tali periodi potrà essere disposta la sospensione del compenso o la sua riduzione.

**7.5** Il conferimento dell'assegno di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

**7.6** Il trattamento economico è previsto dal bando di concorso e non può essere inferiore all'importo minimo stabilito con DM 9 marzo 2011.

**7.7** L'importo è esente da Irpef a norma dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni e, soggetto in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicheranno le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

**7.8** Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'Assegno di Ricerca.

**7.9** Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa.

**7.10** Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate, previa presentazione, anche via mail, entro il decimo giorno del mese di liquidazione, di regolare dichiarazione del Tutor di riferimento a titolo di verifica dell'attività svolta.

## **NORME FINALI**

### **Articolo 8 – Efficacia**

**8.1** Il presente regolamento, previsto dall'art. 22 della Legge 240/2010 entra in vigore secondo quanto definito dall'art. 9 dello Statuto.